

## **Incentivi da applicare per il servizio svolto nelle sedi disagiate.**

*(Circolare n. 4451 del 18 marzo 1996 e successive modifiche)*

1. Con successivi interventi normativi il legislatore ed il C.S.M. hanno introdotto incentivi tesi a incoraggiare la scelta e la permanenza in sedi ed uffici non richiesti e particolarmente esposti.

Dapprima la L. n. 356/91 ha previsto all'art. 3 che i magistrati destinati a domanda in una delle sedi contenute in un apposito elenco di sedi non richieste potevano alla scadenza quadriennale prevista dall'art. 194 dell'Ordinamento Giudiziario essere trasferiti o assegnati nelle sedi richieste (escluso il conferimento di funzioni superiori, di uffici direttivi e semidirettivi) con precedenza rispetto a qualsiasi aspirante. Detto beneficio è esteso dallo stesso art. 3 al comma 4 agli uditori giudiziari assegnati alle stesse sedi che vi prestano servizio per almeno quattro anni. In realtà il Consiglio ha utilizzato tale possibilità con grande parsimonia, anche visto l'insuccesso dei pochi trasferimenti di ufficio disposti, tutti impugnati e sospesi dalla giustizia amministrativa. Solo nel 1992 veniva pubblicato un elenco dei posti non richiesti ed a copertura urgente che conteneva nove uffici e che riguardava solo uditori ivi destinati. (Vedi elenco 1)

Successivamente il C.S.M. con la Circolare 24 aprile 1993, per evitare disparità di trattamento tra magistrati che svolgono le medesime funzioni nella stessa sede, ha deliberato di riconoscere agli uditori e ai magistrati che siano assegnati o trasferiti nell'arco del 1993 agli uffici giudiziari compresi nell'elenco delle sedi a copertura necessaria pubblicato nel gennaio 1992, l'attribuzione dei seguenti punteggi aggiuntivi, da far valere al momento del primo successivo tramutamento che richiederanno:

È dopo i primi 4 anni di permanenza nella sede	Punti 1
È per ogni anno successivo fino ad un massimo di punti 3	Punti 0,5

La materia veniva ulteriormente disciplinata con la Circolare 30 novembre 1993 in tema di tramutamenti ed assegnazione di funzioni introducendo nel paragrafo relativo al merito l'effettivo esercizio delle funzioni in una delle sedi o uffici indicati come a copertura urgente (elenchi a e b allegati ad ogni pubblicazione di posti) o contenuti nell'elenco speciale di cui all'art. 3 comma secondo della L. n. 356.

Tale Circolare prevedeva dei punteggi aggiuntivi attribuibili a chi, proveniente da una effettiva permanenza almeno quadriennale in un posto assegnato alla stregua del paragrafo IV della stessa Circolare o, a domanda, in una delle sedi indicate nell'elenco di cui alla L. n. 356, chiedeva di essere assegnato ad un posto di consigliere di appello o di sostituto procuratore generale da un lato e di giudice, sostituto procuratore o pretore dall'altro. I punteggi erano così quantificati: nel primo caso 1 punto dopo quattro anni di permanenza, 0,5 punti ogni anno successivo con un tetto massimo di 3, nel secondo caso di 2 punti, 1 per ogni anno successivo con un tetto di 4 punti.

Il C.S.M. ha fatto largo uso delle possibilità offerte dagli elenchi A e B e quindi dell'indicazione di sedi come di copertura urgente, indicandole in tutti i bandi dal 1993 ad oggi (vedi elenchi n. 2-3-4-5-6).

Successivamente prima dell'assegnazione delle sedi agli uditori del concorso di cui al D.M. 8 luglio 1994 il Consiglio ha modificato la Circolare 30 novembre 1993 attribuendo punteggi aggiuntivi (1 o 2 punti) anche agli uditori che stavano per effettuare la scelta della sede, a condizione che gli stessi si fermassero almeno tre anni nella sede loro assegnata e provenissero da distretto non confinante. Venivano altresì individuate le sedi di necessaria copertura che comportavano tale riconoscimento (vedi elenco 7). Per evitare disparità di trattamento un tale beneficio veniva esteso anche agli uditori dei concorsi immediatamente precedenti (D.M. 1° agosto 1991, 1° ottobre 1991, 3 dicembre 1991, 29 settembre 1992, 23 giugno 1993), rendendo validi anche i periodi di funzioni effettive svolte in precedenza. Il richiamo effettuato dalla Circolare al paragrafo IV (sedi a copertura necessaria) portava altresì ad ampliare l'elenco delle sedi con gli uffici contenuti nell'ultimo bando, prima della scelta, per quanto concerneva gli uditori del concorso 8 luglio 1994 e con gli uffici di volta in volta elencati negli elenchi a e b per quanto concerne i concorsi precedenti.

2. A fronte di questa sovrapposizione di norme, a prima vista indubbiamente complessa, si pongono problemi di attuazione e di interpretazione che solo oggi richiedono una soluzione. Difatti sia la L. n. 356, sia i nuovi incentivi previsti dalla Circolare 30 novembre 1993 vedono maturare i primi casi di permanenza quadriennale o triennale in sedi disagiate, con la conseguente possibile attribuzione dei benefici previsti, nel 1996.

Va comunque anzitutto chiarito come nessuna contraddizione vi è tra le diverse discipline ideate:

È la L. n. 356 riguarda unicamente i posti non richiesti esplicitamente pubblicati dal C.S.M. un'unica volta il 31 gennaio 1992 (ovvero gli uffici di cui all'elenco 1): in tal caso i magistrati dopo un quadriennio potranno scegliere la sede con precedenza assoluta;

È l'effettivo esercizio delle funzioni in una delle sedi a copertura urgente (o, ma è un'ipotesi di scuola, di cui alla L. n. 356) ove si è approdati a domanda (indipendentemente dalla provenienza) comporta dopo un quadriennio l'attribuzione di punteggi aggiuntivi qualora si chiedano posti che non siano direttivi, semidirettivi o di Cassazione;

È l'effettivo esercizio delle funzioni per almeno tre anni in una delle sedi o dei posti indicati come di necessaria copertura al momento dell'assegnazione delle sedi agli uditori comporta un punteggio aggiuntivo, solo se il magistrato proviene da circondario non confinante;

È i magistrati di cui ai concorsi D.M. 1° agosto 1991, 1° ottobre 1991, 3 dicembre 1991, 29 settembre 1992, 23 giugno 1993 possono godere di tale ultimo trattamento (quindi con permanenza almeno triennale e provenienza al momento della scelta da circondario non confinante) se sono rimasti in una delle sedi di cui all'elenco stilato per la prima volta per gli uditori di cui al D.M. 8 luglio 1994 o dei posti di volta in volta contenuti negli elenchi a e b allegati alla pubblicazione per i trasferimenti. Questa estensione si è imposta proprio per la natura di norma transitoria della disciplina ideata per questi concorsi.

3. Per consentire un'adeguata articolazione e realizzazione di quanto disposto nella L. n. 356 e nelle Circolari menzionate va ulteriormente precisato:

A. I magistrati che, a seguito della permanenza quadriennale in uno dei posti individuati ai sensi della L. n. 356 (vedi elenco 1) hanno maturato il diritto al trasferimento con precedenza assoluta, potranno scegliere qualsiasi ufficio che non comporti conferimento di funzioni di grado superiore, indipendentemente dalla pubblicazione del posto vacante. Tale lata interpretazione della dizione contenuta nella legge si impone sia alla luce della *ratio* della stessa disposizione e degli interventi consiliari tesi a valorizzare gli incentivi creati per stimolare una maggiore permanenza in sedi disagiate, sia in quanto in tal senso era già orientata la Circolare 9 gennaio 1992.

B. Il beneficio della scelta con precedenza assoluta si applica unicamente ed esclusivamente ai magistrati con una permanenza quadriennale in uno dei posti individuati con telefax 31 gennaio 1992. (Vedi elenco 1)

C. Quando la normativa e le Circolari del Consiglio fanno riferimento a "effettivo esercizio di funzioni" non possono essere computati ai fini del periodo minimo di permanenza i periodi di astensione dal lavoro, salvo i periodi di astensione obbligatoria (stante la specifica tutela assicurata dalla legge). Tale esegesi, che si impone alla luce di quanto già statuito e interpretato per quanto concerne l'art. 1 della L. 2 aprile 1979 n. 97 (relativa alla nomina a magistrato di tribunale), porta a ritenere che per usufruire dei punteggi aggiuntivi previsti dalle Circolari del C.S.M. non si possano computare detti periodi di astensione, mentre ai fini del beneficio previsto dall'art. 3 L. n. 356 tali periodi vanno invece calcolati.

D. I periodi di permanenza in una sede a copertura urgente vanno computati, ai fini del riconoscimento dei punteggi aggiuntivi, esclusivamente per il periodo successivo all'inserimento della sede o del posto stesso nell'elenco previsto dalla Circolare 30 novembre 1993 sui trasferimenti. Unica eccezione prevista è la norma transitoria riservata agli uditori di cui ai concorsi 1° agosto 1991, 1° ottobre 1991, 3 dicembre 1991, 29 settembre 1992, 23 giugno 1993, che consente di computare le funzioni effettive svolte in una sede a copertura urgente anche se il magistrato già prestava servizio presso il posto nel momento in cui questo viene inserito negli elenchi previsti dal paragrafo IV della Circolare 30 novembre 1993 sui trasferimenti.

E. I punteggi aggiuntivi possono essere riconosciuti allo stato solo in caso di permanenza continuativa nello stesso Ufficio per almeno tre anni. La richiesta di tener conto di un'eventuale permanenza successiva e senza soluzione di continuità in più sedi disagiate e già solo in parte valorizzata dalla Circolare 30 novembre 1993 laddove vengono attribuiti punteggi aggiuntivi a chi venga trasferito a domanda a sedi a copertura urgente. Una tale disponibilità sia a richiedere il trasferimento, sia ad accettare un eventuale tramutamento di ufficio provenendo da sedi disagiate e approdando a sedi altrettanto non richieste va adeguatamente valorizzata. Ma a tal fine è necessario addivenire ad una modifica della Circolare 30 novembre 1993. I punteggi previsti potrebbero essere comunque concessi sommando le permanenze. Dovrebbe quindi essere aggiunto al paragrafo XVIII punto 5 Merito lett. c il seguente periodo:

Detti punteggi possono essere riconosciuti anche in caso di permanenza successiva e senza soluzione di continuità in più di uno degli uffici di cui alle sedi sopra individuate.

N.B. Si omette la pubblicazione degli elenchi delle sedi disagiate.